

OGGETTO: Pratica num. 102/IN/2014 – Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018.

(delibera 9 gennaio 2019)

"Sommaio:

- 1. Premessa. Le attività conoscitive e di analisi**
- 2. La progressiva formazione di un diritto positivo sul processo penale telematico**
- 3. L'hardware e l'assistenza**
- 4. La nuova situazione dei registri penali e i tentativi di razionalizzazione del sistema. Gli applicativi nel dettaglio**
 - 4.1 I registri penali e la razionalizzazione del sistema**
 - 4.2 I diversi applicativi. Analisi di dettaglio e criticità**
- 5. Il processo penale telematico e le prime pronunce di legittimità**
- 6. Gli interventi necessari per un'efficace informatizzazione del processo e per l'evoluzione in un effettivo "giusto" processo penale telematico**
- 7. Conclusioni**

1. Premessa. Le attività conoscitive e di analisi

L'informatizzazione del processo penale non ha ancora prodotto un vero *processo penale telematico* (PPT) sebbene molti passi avanti siano stati fatti rispetto a quanto accertato nella precedente delibera del 2015.

Gli innegabili progressi registrati sono però ostacolati dalla persistenza di più applicativi non sempre in collegamento tra di loro e dall'assenza di una normativa cogente che lascia alla discrezionalità dei singoli uffici la scelta di informatizzare o meno le diverse fasi del processo penale.

Nell'ambito delle attività conoscitive, molto utile è stata, sia in sede di analisi dei *format* sia in occasione dell'annuale corso di formazione, la collaborazione con i referenti informatici distrettuali e con gli uffici giudiziari, e la conseguente opera di sintesi svolta dalla S.T.O., che ha depositato una relazione riepilogativa delle attività e dell'analisi di sistema effettuata. Il confronto con i R.I.D., infatti, ha consentito non solo di compiere una ricognizione sul complessivo impatto dell'introduzione delle nuove tecnologie nel processo penale, ma anche di raccogliere suggerimenti, spunti di riflessione, possibili soluzioni alle criticità che si sono manifestate in seguito alla prima applicazione delle stesse.

Un ulteriore vaglio delle necessità maggiormente sentite e delle soluzioni più avanzate adottate sul territorio è stato reso possibile grazie all'analisi effettuata sulla documentazione inviata dagli uffici giudiziari ai fini dell'inserimento, previa validazione quale "Buona Prassi", nell'apposita banca dati del CSM (cfr. delibera del 17 giugno 2015) ormai sempre più utilizzata dai capi degli uffici.

In tali occasioni, è stata evidenziata la necessità, sempre più crescente, di una impellente integrazione ed interoperabilità tra i diversi applicativi e di una loro maggiore diffusione sul

territorio nazionale nonché di affrontare il problema delle false pendenze che, pur ben presente agli Uffici giudiziari, è stato solo in parte risolto.

Sul versante dell'assistenza, è emersa la forte esigenza di avere una maggiore presenza di personale tecnico presso le sedi giudiziarie, mentre per la formazione sugli applicativi va incentivata la collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura attraverso la formazione decentrata, unitamente al prezioso contributo dei RID e dei Magrif, intensificando i corsi su base distrettuale e valutando forme di intervento con la formula "on the job" per fornire un valido aiuto nella fase di avvio all'utilizzo dei nuovi sistemi informatici.

Su tale ultimo aspetto, occorre ricordare che tale formazione è stata drasticamente carente per la "Consolle penale" (ove i corsi hanno interessato solo il 3 % dei magistrati), e per il programma "Calendar" rimasto sostanzialmente sconosciuto alla stragrande maggioranza degli uffici giudiziari, mentre per l'applicativo SIRIS, essendo un sistema complesso e non di facile intuizione, è emersa la necessità di una formazione di livello professionale più elevato che possa consentire la conoscenza delle sue articolate funzionalità.

Sulla diffusione degli applicativi ministeriali, solo il S.I.C.P. risulta utilizzato su tutto il territorio nazionale, l'SNT nella quasi totalità degli uffici giudiziari, il Portale delle notizie di reato nella maggior parte degli uffici requirenti di primo grado, mentre il gestore documentale T.I.A.P. ha difficoltà a decollare.

2. La progressiva formazione di un diritto positivo sul processo penale telematico

L'approvazione del D.lvo 179 del 26 agosto del 2016 che ha esteso la disciplina del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) anche al processo penale¹ rappresenta un significativo punto di svolta nella progressiva formazione di un diritto positivo sul processo penale telematico (PPT).

L'applicazione espressa e generalizzata dei principi del CAD al sistema penale costituisce, peraltro, soltanto l'ultima tappa di una progressiva estensione di principi e istituti da tempo sperimentati nell'ambito del processo civile telematico (PCT)². Invero, già in sede di emanazione del Regolamento concernente le "regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione"³ (adottato con D.M n. 44/11) era stata prevista, anche per il processo penale, la formazione del fascicolo informatico⁴ ed erano altresì state introdotte rigorose specifiche tecniche per le comunicazioni tra l'ufficio del Pubblico Ministero e la Polizia giudiziaria⁵.

¹ L'art. 2 del D.lvo 179 del 2016 ha così modificato il co. 6 dell'art. 2 del CAD: "*Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice **si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario**, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico*".

² Si valuti la specifica disciplina approntata per le notifiche in ambito penale prevista già con il D.L. 193/09....

³ Regolamento adottato sulla base dell'art. 4 del D.L. 193/09

⁴ Definito come la "*versione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo*" (art. 2 del Regolamento approvato con DM n. 44 del 21 febbraio 2011).

⁵ L'art. 19 (rimasto pressoché inattuato) prevede, infatti, che: "*1. Le comunicazioni tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia. 2. Le specifiche tecniche assicurano l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche mediante l'utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico. 3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia. 4 L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto dalle forze di polizia nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 5. L'atto del processo, protetto da meccanismi di crittografia, è sottoscritto con firma digitale. 6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia, successivamente al deposito previsto dall'articolo 15, è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale, protetto da meccanismo di crittografia, in apposita area riservata all'interno del dominio giustizia, accessibile solo dagli appartenenti alle forze di polizia legittimati, secondo le specifiche*

Permangono tuttavia alcune sostanziali differenze tra il PCT ed il PPT che possono essere individuate per il settore penale nell'assenza di un applicativo unico per la gestione dell'intero processo, nell'impossibilità di ricorrere alla firma digitale per la redazione dei provvedimenti del Giudice e del Pubblico Ministero, nell'impossibilità di accesso dall'esterno della RUG che riduce fortemente i vantaggi connessi all'informatizzazione per gli utenti professionisti e non.

Eliminate queste differenze la disciplina normativa primaria per i due sistemi è la stessa, ma permane una significativa distanza correlata alla mancata adozione di una adeguata normativa secondaria per il settore penale che, a sua volta, dipende anche (e soprattutto) dalla distanza tecnologica tra gli applicativi del PPT e quelli del PCT.

Invero la logica dell'informatizzazione in ambito penale necessita – come già evidenziato nella precedente relazione - la concezione di strutture informatiche capaci di assicurare la corretta gestione del flusso dei dati nelle diverse fasi procedurali, dal momento dell'elaborazione della comunicazione della notizia di reato, passando per l'iscrizione del procedimento e fino alla esecuzione della pena.

Ne deriva la necessità di garantire alcune prioritarie caratteristiche:

1) **La segretezza dei dati** attraverso la massima sicurezza nelle comunicazioni, tecniche di crittografia avanzate, innalzamento delle barriere antintrusione del dominio giustizia.

2) **La necessità di garantire l'estrema qualità e precisione del dato giudiziario**, per sua natura destinato ad integrare sistemi diversi (es. casellario giudiziale) e che incidono sui diritti fondamentali del cittadino. Inoltre, il dato informativo e statistico incide su importanti istituti ordinamentali come le valutazioni di professionalità dei magistrati, la produttività degli uffici ed i carichi di lavoro, anche in relazione alla definizione delle piante organiche e delle esigenze di mobilità.

3) **La rapidità e la sicurezza** nella gestione degli affari giudiziari attraverso sistemi di rete e di hardware capaci di assicurare la stabilità e non interruzione dei flussi giudiziari con adeguati meccanismi di back up dei dati e affidabilità dei tratti di rete collegati con gli uffici (ormai passati dalla gestione comunale a quella ministeriale).

In termini più generali, dunque, il PPT sembra ancora ancorato ad una informatizzazione degli atti del processo penale (inteso come dematerializzazione di documenti cartacei) e non è ancora maturata l'evoluzione verso un processo telematico in senso stretto basato sulla gestione di documenti nativi digitali (almeno nei limiti ontologicamente consentiti dal processo penale).

3. L'hardware e l'assistenza

Con riferimento alle dotazioni hardware, ed altresì alla qualità dell'assistenza sistemistica, deve rilevarsi la presenza di una sperequazione tra uffici requirenti d'un lato – per i quali, come di seguito indicato, si contano (anche) esperienze di successo – e uffici giudicanti dall'altro, per i quali emergono, viceversa, risultati di segno tendenzialmente più negativo, seppur non deludente.

I dati statistici afferenti tanto il personale amministrativo quanto quello di magistratura – rispetto ai quali non può che procedersi ad una sostanziale lettura sinergica – convergono nel confermare come di fatto ogni unità in servizio presso gli uffici di Procura sia titolare di una postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegati alla rete, tanto da ridimensionare l'impatto negativo in termini di crescita e ammodernamento dei dati relativi alla condizione di carenza di hardware o punti rete (si contano 3 Uffici di Procura deficitari su 133 per ciò che concerne i magistrati e 5 Uffici di Procura su 131 per ciò che concerne il personale amministrativo, per una percentuale pari,

tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26. 7. Agli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in una sezione distinta del sistema documentale di cui all'articolo 9, protetta da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, hanno accesso unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso in cui il fascicolo o parte di esso deve essere consultato da soggetti abilitati esterni o da utenti privati, questi accedono alla copia resa disponibile mediante il punto di accesso e il portale dei servizi telematici, secondo quanto previsto al capo IV".

rispettivamente, al 2,5 % e 4 % su tutto il territorio nazionale – si precisa, tuttavia, che il dato è calcolato facendo riferimento agli Uffici che hanno fornito risposte, vale a dire 133 su 140 per le procure ordinarie, 23 su 29 per le Procure generali).

Di segno decisamente contrario, giacché connotato da un deficit notevolmente nitido, è il dato statistico afferente la magistratura onoraria: ben 29 Procure ordinarie su 133 non appaiono essere nelle condizioni di assegnare in via esclusiva una postazione di lavoro con dotazioni informatiche collegate alla rete a tutti i V.P.O. in servizio. Al riguardo le motivazioni portate dagli Uffici a sostegno delle evidenze ostative alla creazione di postazioni esclusive di lavoro sono sia di carattere logistico (assenza di locali idonei), che di carattere dotazionale (mancanza di computer portatili, indisponibilità di indirizzi IP).

Ne deriva, in buona sostanza, che oltre il 20% degli uffici requirenti di primo grado non è in grado di offrire ai magistrati onorari svolgenti funzioni una postazione di lavoro adeguata alle esigenze di servizio.

Il dato – scevro del dato fornito dalle Procure Generali per le quali non è prevista la presenza di V.P.O. – non può che apparire ancora più allarmante tenuto conto che, in ragione della (recente) istituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore, la magistratura onoraria sarà chiamata a svolgere compiti sempre più decisivi per la generale produttività dell'ufficio del PM, e dovrà, quindi, e a tal fine, necessitare di postazioni di lavoro non solo esclusive ma anche dotate di strumenti informatici collegati alla rete.

Criticità maggiori si riscontrano nella gestione delle dotazioni in favore dei tirocinanti ex art. 73 D.lgs 69/2013 e successive modifiche, rispetto ai quali solo 5 Procure Generali su 23 e 73 Procure ordinarie su 133 assicurano postazioni esclusive, tenuto conto, tuttavia, della circostanza – evidentemente non trascurabile – che vede (ancora) numerosi Uffici requirenti non avvalersi dell'opera della formazione teorico-pratica a favore dei tirocinanti.

Si aggiunga, altresì, come quota parte degli Uffici con capacità di postazioni esclusive per i tirocinanti non abbiano ritenuto opportuno – sulla scorta di esigenze di sicurezza, ovvero della necessità di ricevere le necessarie autorizzazioni da parte del D.G.S.I.A. – attivare la connessione alla rete.

Quanto precede evidenzia, quindi, come quasi il 75% delle Procure generali e quasi il 60% delle Procure ordinarie non abbiano, ancora oggi, la possibilità di assicurare ad ogni stagista una postazione esclusiva che sia dotata di strumenti informatici collegati alla rete.

Trattasi di un dato significativo alla luce di quanto già sopra evidenziato con riferimento al nuovo profilo organizzativo dell'ufficio di collaborazione del Procuratore.

Al netto di quanto precede è possibile ritenere – in un'ottica di analisi generale – che gli Uffici di procura di primo e di secondo grado esprimono sulle dotazioni organiche un giudizio comunque discreto, pur non dimenticando come alcuni Uffici continuino a lamentare la mancanza di strumentazione (assolutamente) indispensabile per il quotidiano lavoro (quali stampati da tavolo, stampanti di rete e scanner, anche necessari per l'avvio di alcuni decisivi applicativi del processo penale telematico quale il T.I.A.P.).

Decisamente critica la situazione relativa all'assistenza sistemistica. Quasi tutti gli Uffici, difatti, lamentano l'insufficienza numerica di personale specializzato: in particolare, con rimostranza pressoché unanime, si rileva la disponibilità di una sola unità, la quale non solo deve fronteggiare le esigenze di più uffici giudiziari contemporaneamente (Procura, Tribunali, Giudice di pace), ma a tanto è tenuta a fare per uno o al massimo tre giorni settimanali.

L'offerta di assistenza sistemistica, quindi, sebbene qualitativamente elevata, è oggettivamente inidonea a soddisfare tutte le esigenze del quotidiano, con chiari ed inevitabili ritardi nelle ordinarie attività di ufficio.

Differente appare la situazione in cui versano gli uffici giudicanti i cui format hanno restituito un dato assolutamente significativo: 10 Tribunali e 5 Corti di Appello non riescono ad assicurare una

postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegati alla rete ad ogni giudice svolgente funzioni.

In particolare, il dato che, a ben guardare, non può che indurre a riflettere sul differenziale negativo, è che 5 tribunali e 2 Corti di Appello (di cui una sezione distaccata) non riescono ad assicurare postazioni di lavoro esclusivo per carenza di hardware, ovvero per assenza di punti rete, mentre i restati Uffici lamentano evidenti carenze logistiche.

Dinamiche tendenzialmente più positive si riscontrano nell'ottica del personale amministrativo, posto che solo 5 tribunali ed 1 sola sezione distaccata di corte di Appello, tanto per carenze logistiche che per insufficienza di hardware, non sono in grado di assicurare una postazione esclusiva ad ogni unità amministrativa.

Specificità negative, analoghe (se maggiormente deteriori) a quelle della magistratura ordinaria, sono rilevabili in merito alla magistratura onoraria giudicante. Ed invero 59 Tribunali e 18 corti di Appello non sono in grado di assicurare ai magistrati onorari una postazione esclusiva di lavoro dotata di strumenti informatici collegati alla rete. Anche in questo caso le ragioni vanno individuate in carenze di dotazioni informatiche e di spazi.

Parimenti dicasi per le dotazioni dei tirocinanti, in relazioni ai quali 76 Tribunali e 16 corti di Appello non sono in grado di assicurare postazioni esclusive di lavoro, lamentando tanto carenze di carattere logistico (per 29 tribunali e 7 corti di appello) quanto insufficienze riguardanti la dotazione informatica (21 tribunali e 6 corti di appello).

Fermo quanto precede, tuttavia, il giudizio espresso sulla qualità delle dotazioni informatiche è comunque discreto, e finanche ottimo in alcuni casi (12 tribunali e 4 corti di appello).

Nel complesso i giudizi positivi prevalgono su quelli negativi (solo 15 tribunali ed 1 corte di appello esprimono valutazioni in termini di mediocre, pessimo e/o insufficiente).

Va rilevato, altresì, come, su una linea pressoché unanime, anche gli uffici giudicanti lamentano non tanto la mancanza delle dotazioni informatiche standard, ovvero quelle necessarie per l'esercizio dell'attività del singolo magistrato, quanto di quelle necessarie per dare attuazione ai diversi segmenti del processo penale telematico.

Sono significative al riguardo le richieste di dotazioni informatiche necessarie per l'avvio e l'uso del sistema TIAP, ovvero l'attivazione di punti rete sia nelle aule di udienze, che nelle camere di consiglio.

Per ciò che riguarda l'assistenza sistemistica, essa è giudicata ottima per 39 tribunali e 10 corti di appello, mediocre per 15 tribunali, insufficiente per 10, mentre per i restanti sufficiente e/o discreta, con la precisazione che i giudizi negativi sono agganciati ai ritardi nell'intervento, all'insufficiente preparazione del tecnico, ovvero alla mancanza di un interlocutore diretto al momento della richiesta.

4. La nuova situazione dei registri penali e i tentativi di razionalizzazione del sistema. Gli applicativi nel dettaglio

4.1 I registri penali e la razionalizzazione del sistema

L'attuale automazione dei registri penale è l'esito di un tortuoso percorso, quasi trentennale, caratterizzato dalla pluralità di progetti, molti dei quali mai conclusi o abbandonati, dalla contemporanea presenza sul territorio di sistemi informatici differenti sia per scelte tecnologiche che funzionali, dalla carenza di circolarità delle informazioni tra i vari sistemi informativi automatizzati in un settore nel quale la comunicazione telematica delle informazioni tra i diversi uffici è assolutamente indispensabile.

In questo scenario, tuttavia, nel corso del 2016, è stato concluso lo sforzo di razionalizzazione ed integrazione dei sistemi dell'area penale, avviato nel 2002 per il settore dell'esecuzione e delle misure di prevenzione e nel 2006 per il settore della cognizione attraverso la riduzione ad unità

della pluralità di sistemi informatici dedicati alla gestione dei registri adottando, come presupposto una scelta di “Integrazione forte” tra gli applicativi che costituiscono il cuore del sistema informativo penale.

Il risultato di tale attività è stato quello di ricondurre i molteplici software presenti sul territorio a tre sistemi informativi automatizzati di base:

- **il sistema informativo della cognizione (SICP)** deputato alla informatizzazione della fase di cognizione del processo penale
- **il sistema informativo dell’esecuzione (SIES)** deputato alla informatizzazione della fase di esecuzione del processo penale
- **il sistema informativo delle misure di prevenzione (SIPPI) ormai già evoluto nel sistema SIT MP** deputato alla gestione delle misure di prevenzione personali e reali.

La copertura funzionale di tali sistemi – cui corrisponde anche una copertura territoriale ormai nazionale - appare idonea a gestire la quasi totalità delle attività di tipo penale degli uffici giudiziari relativamente ai registri previsti dall’attuale normativa.

In particolare, SICP - anche se con alcune criticità di seguito evidenziate - consente di gestire:

- I registri della fase di cognizione del processo penale relativi al PM presso il Tribunale, al Tribunale (GIP/GUP e Dibattimento di primo grado), al Giudice di Pace, alla Procura Generale (registro visti e impugnazioni) e alla Corte di Appello;
- I registri delle misure cautelari personali e delle misure cautelari reali sia del giudice procedente che del Tribunale del Riesame;
- I registri relativi alla gestione dei corpi di reato e dei depositi giudiziari;
- La banca dati centrale delle misure cautelari;
- Il portale delle notizie di reato (che consente l’annotazione preliminare sul SICIP da parte delle forze dell’ordine e che consentirà, già nel prossimo futuro, la trasmissione informatica delle CNR con l’immediato inserimento nel sistema documentale delle procure).

Nel dettaglio il Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.) è dotato delle seguenti componenti:

- il sottosistema REGEWEB di utilizzo on-line del sistema (registro);
- il sottosistema S.I.R.I.S., che ha varie funzioni sia di correzione/inserimento di dati sia di interrogazione e di aggiornamento nonché di registro storico dei procedimenti definiti al momento della migrazione al SICP. S.I.R.I.S. è stato sostituito - nel mese di giugno del 2017 - nell’applicativo ARES (concepito sulla scorta dell’applicativo SIDDA/SIDNA utilizzato dalla DNA). Il nuovo applicativo dovrebbe agevolare le interrogazioni sul registro consentendo carotaggi ancor più dettagliati e attendibili dal punto di vista statistico;
- il sottosistema AGI (Assistenza Giudiziaria Internazionale);
- il sottosistema Atti & Documenti, che consente in quota parte la “fascicolatura” degli atti coerenti con la fase di cognizione del processo penale. Atti & Documenti è, dalla fine del 2016, evoluto in Atti & Documenti 2.0;
- il sottosistema Console del Magistrato/Estrattore statistico, finalizzato alla produzione di reportistica specifica;
- il modulo BDMC (Banca Dati delle Misure Cautelari personali) e suo strumento di interrogazione;
- la Work Area del Casellario
- Portale Nazionale per la Notizie di Reato ed associata componente di certificazione - Sistema di trasmissione.

L’opportuna attività di razionalizzazione portata avanti dalla DGSIA nel corso degli ultimi anni ha altresì condotto ad una drastica riduzione del numero degli applicativi presenti negli uffici ed

utilizzati per la gestione delle ulteriori diverse fasi del procedimento penale (non direttamente gestite dagli applicativi dell'orbita SICP). Risultano, nello specifico attivi i seguenti ulteriori applicativi:

- **Document@** - l'applicativo, diretta evoluzione del TIAP, costituisce, allo stato, l'unico sistema documentale supportato ed implementato dal ministero per la gestione informatica del fascicolo penale (sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase dibattimentale)⁶;
- **SNT** - l'applicativo, direttamente collegato al REGINDE gestisce le notifiche telematiche in ambito penale. Attualmente convive con il modulo di posta elettronica certificata incorporato in **Document@**.

4.2. I diversi applicativi. Analisi di dettaglio e criticità

La oramai (quasi) raggiunta omogeneizzazione degli applicativi diffusi per la gestione del processo penale impone di procedere ad una valutazione critica degli applicativi principali attualmente dispiegati:

1) S.I.C.P. (profilo registri) – costituisce l'evoluzione del precedente RE.GE ed è in grado di gestire tutte le fasi del procedimento e del processo nei suoi diversi gradi di giudizio di merito. Contiene altresì un avanzato sistema di assegnazione automatica dei fascicoli al momento dell'iscrizione in Procura. Costituisce, inoltre, la base dati dalla quale vengono estratte le statistiche in ambito penale. Il SICIP – che costituisce comunque un applicativo molto più performante ed avanzato del sistema precedente - presenta, però, alcune criticità di non poco momento che rischiano di compromettere l'attendibilità dei dati contenuti nel registro. Nello specifico:

- **Difetti strutturali.** La complessità del sistema processuale penale (con un'articolazione in molteplici riti speciali e con la coesistenza del c.d. doppio binario tra i procedimenti ordinari e procedimenti di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia) non è sempre correttamente riprodotta nel registro che necessita di continue integrazioni ed evoluzioni (è dello scorso maggio 2017, ad esempio, la *patch* che ha finalmente sincronizzato i termini di durata delle indagini preliminari con le previsioni dell'art. 407 c.p.p.)
- **Retroattività delle modifiche apportate al fascicolo nel passaggio di fase.** Il SICIP non storicizza alcuni dati – tra cui proprio i campi fondamentali della Materia e dell'Argomento - nel passaggio della disponibilità del procedimento ai diversi uffici (*Procura – Tribunale; Tribunale – Corte d'Appello*) e le modifiche apportate successivamente inibiscono la ricerca per i parametri originariamente annotati.
- **Duplicazione delle iscrizioni.** La mancata storicizzazione del SICIP comporta ulteriori alterazioni del dato e, nello specifico, gli stralci subiti dal fascicolo nel suo iter processuale comportano una definitiva duplicazione dei record associati allo stesso fascicolo nel registro per ogni successiva ricerca statistica.
- **Lentezza del SICIP ad adattarsi alle modifiche legislative** che impone, necessariamente, di ricorrere ad espedienti “*creativi*” da parte delle segreterie che, tra l'altro, “*inquinano*” il dato statistico;

2) CONSOLLE – la consolle del magistrato penale è ancora molto lontana da quella in uso al magistrato civile e costituisce, essenzialmente, uno strumento di consultazione del ruolo. Consente, infatti: di visualizzare il ruolo del PM (o del giudice); di assegnare priorità ed urgenze ai fascicoli in trattazione; di impostare scadenze ed avvertimenti sui fascicoli; di gestire un'agenda degli impegni con relativi avvertimenti.

Contiene, inoltre, un registro automatico dei beni in sequestro; lo scadenziario delle misure cautelari personali, monitora l'andamento delle udienze dei fascicoli assegnati e consente la consultazione in tempo reale di tutte le principali statistiche (del singolo magistrato o dell'intero ufficio a seconda

⁶ Sono stati abbandonati altri e diversi applicativi all'epoca dispiegati sul territorio nazionale (i.e. il SIDIP).

della visibilità consentita in sede di configurazione). La consolle del giudice, inoltre, monitora i termini di deposito delle motivazioni dei singoli procedimenti.

Anche Consolle presenta, tuttavia, criticità tali da ridurre fortemente l'utilità pratica. Invero:

- lo scadenziario cautelare è ancorato al fascicolo di misura del SICP. La compilazione dello stesso da parte degli uffici che gestiscono la misura è spesso inesatta o del tutto omessa non risultando bloccante nella gestione del procedimento. In alcuni uffici giudiziari viene inoltre totalmente omessa dal Tribunale del Riesame con la conseguenza di rendere inattendibile o peggio forviante il dato restituito dall'applicativo;
- l'osmosi tra Consolle e SICP è soltanto parziale ed impone la duplicazione della stessa annotazione sui due diversi applicativi (solo per fare un esempio, allo stato, se si annota sul SICP che un fascicolo del PM è in delega alla P.G. occorre ripetere la stessa annotazione su Consolle);
- il registro dei beni in sequestro non è attendibile non registrando i diversi cambi di fase;
- CONSOLLE non dialoga con il sistema documentale (Document@) e con Atti&Documenti.

3) GIADA2 – è un applicativo integrato in CONSOLLE che supporta e automatizza le assegnazioni della prima udienza dei dibattimenti (collegiali e monocratici) alle sezioni penali del Tribunale. La distribuzione delle prime udienze viene effettuata attraverso un algoritmo che calcola il peso dei singoli processi e determina la data di udienza in tempo reale sfruttando i dati presenti in SICP.

L'applicativo può essere adattato alle esigenze dei diversi uffici che mantengono così assoluta autonomia nell'introduzione dei parametri che concorrono a formare le classi di peso alla base della distribuzione dei fascicoli. La diffusione dell'applicativo è stata supportata dalla DGSIA con una specifica convenzione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). I docenti incaricati hanno fattivamente coadiuvato gli uffici nell'elaborazione dei diversi sistemi di assegnazione e sull'individuazione delle «*quote lavoro*» del singolo Giudice/Collegio.

L'applicativo, una volta avviato, non presenta criticità strutturali garantendo il raggiungimento degli obiettivi promessi.

Attualmente l'applicativo risulta operativo nel 33% degli uffici giudiziari di primo grado.

4) CALENDAR - è stato realizzato per assicurare una equa distribuzione delle attività e dei servizi di Procura tra i magistrati. Per tale scopo è stato progettato e implementato un algoritmo di schedulazione, ovvero, uno strumento in grado di calcolare il carico di lavoro e distribuirlo correttamente, all'interno di un periodo temporale definito, che considera peculiarmente i seguenti parametri:

- Servizi possibili all'interno del periodo nel rispetto delle regole di dipendenza e di esclusione fissate a priori
- Disponibilità dei Magistrati (Assenze, congedi, esoneri, servizi dedicati)

Gli obiettivi del sistema sono:

- Automatizzare l'attribuzione dei servizi (assegnazione dei procedimenti, delle udienze e dei turni di reperibilità) ai Magistrati all'interno di un periodo temporale.
- Semplificare il processo di pianificazione
- Dare evidenza al Magistrato dei propri impegni e di quelli del proprio gruppo
- Avere contezza della pianificazione a calendario e della copertura dei servizi per l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli impegni dei Magistrati e l'intervento preventivo su eventuali aree critiche
- Supportare e dare evidenza ad altre strutture interne della Procura delle disponibilità e impegni dei Magistrati

Il programma è stato progettato avendo come modello di riferimento un Ufficio di Procura e non già una Procura in particolare, avendo cura quindi di impostare e fissare solo i criteri generali e lasciando invece la flessibilità sulla restante "configurazione", cioè lasciare ad ogni Procura l'impostazione di servizi e regole in maniera autonoma e funzionale alla propria struttura. Pertanto,

in fase di avvio dell'applicativo, ciascun ufficio requirente dovrà configurare Calendar secondo i criteri del proprio progetto organizzativo.

Nel 2014 L'applicativo è stato integrato in Consolle Penale consentendone l'integrazione anche con le funzioni di agenda e gestione ruolo.

5) PORTALE NDR – consente alla polizia giudiziaria (P.G.) di accedere al SICP per effettuare "annotazioni preliminari" sul registro informatico della Procura, annotazioni modificabili e non vincolanti per l'Ufficio requirente, ma che riducono la tempistica del data entry da parte dell'ufficio giudiziario. L'utilizzo di NDR dal lato Procura velocizza, dunque, sensibilmente le iscrizioni e, dal lato P.G., fornisce immediato riscontro sul numero del procedimento e sul magistrato titolare dello stesso limitando gli accessi fisici in Procura da parte della stessa P.G.

Il portale presenta, tuttavia, alcune problematiche legate essenzialmente ad una infrastruttura tecnologica inadeguata. Nello specifico:

- manca un cruscotto di monitoraggio per la P.G. e manca un collegamento alla banca dati SDI in uso alle forze di polizia che sono, pertanto, costrette ad inserire due volte gli stessi dati;
- la P.G. può allegare PDF all'annotazione preliminare, ma soltanto con estensione molto ridotta e senza collegamento al documentale.

E', tuttavia, in fase di avanzata sperimentazione una nuova versione del Portale che dovrebbe consentire il superamento della criticità evidenziate introducendo, tra l'altro, il diretto collegamento tra il Portale e Document@.

6) DOCUMENT@ (EX TIAP) – L'applicativo consente la gestione del documento informatico, la dematerializzazione del fascicolo del Pubblico Ministero e, in prospettiva, del fascicolo del dibattimento. Gestisce, altresì, il sistema di rilascio copie agli avvocati con un sistema di calcolo automatico dei diritti da corrispondere.

Document@ è la diretta evoluzione del TIAP del quale mantiene l'interfaccia (risalente al 2008). Sebbene il sistema TIAP secondo l'attuale assetto normativo debba ancora parametrarsi al fascicolo cartaceo potrebbe essere alimentato anche con documenti multimediali (audio, video, trascrizioni e messaggi PEC) giuridicamente rilevanti. Anche Document@ è un applicativo adattabile alle esigenze delle diverse sedi giudiziarie che possono adattarlo alla propria specifica organizzazione.

Il sistema, in particolare, è in grado di gestire – nel corso dell'iter procedimentale – le diverse fasi attraverso mirate discovery realizzate con la formazione di sotto fascicoli informatici che possono essere inviati per via telematica ai diversi uffici di volta in volta coinvolti nella gestione del procedimento (la Procura può, ad esempio, formare un sotto-fascicolo informatico da inviare al GIP con la richiesta cautelare). Il Tiap, inoltre, registra tutti gli accessi al singolo fascicolo (riducendo il rischio di accessi illegali).

Nell'attuale versione l'applicativo è stato integrato:

- con un gestore di PEC e relative notifiche telematiche – alternativo al programma SNT - con la capacità (assente in SNT) di generare le notifiche direttamente dai documenti presenti nel fascicolo informatizzato nel quale vengono successivamente (ed automaticamente) inserite le corrispondenti relate;
- con un collegamento con il portale trascrizioni che consente l'automatica importazione delle trascrizioni delle udienze riferite al singolo procedimento.

Il TIAP presenta, come molti degli altri applicativi, alcune problematiche legate essenzialmente ad un'infrastruttura tecnologica inadeguata.

Nello specifico:

- l'interfaccia – piuttosto datata – rende non intuitive operazioni semplici come ad esempio l'esportazione dei documenti o la combinazione degli stessi secondo ordini diversi per la produzione dibattimentale;

- l'assenza di collegamenti con i registri, la consolle del PM ed atti e documenti 2.0 limita l'applicativo al ruolo di gestore documentale mentre dovrebbe potenzialmente ricoprire un ruolo centrale nell'assetto del PPT;
- non è stata prevista una configurazione autonoma del Tribunale del Riesame, che utilizza pertanto la stessa configurazione del g.i.p.;
- il collegamento con il portale trascrizioni è inaffidabile e non sempre funzionante;
- manca la previsione di un modulo per la Corte d'Appello (e per la Cassazione) che riduce enormemente la rilevanza dell'applicativo imponendo, nei fatti, una nuova materializzazione dei documenti in precedenza dematerializzati.

7) ATTI E DOCUMENTI – è un modulo di SICP per la redazione degli atti processuali, che consente l'estrazione automatica dei dati dal registro informatico ed il deposito degli atti così redatti all'interno della piattaforma documentale di Sicip. La scarsa duttilità di utilizzo, unita alla complessità nella gestione delle macro nella versione finora messa a disposizione dal Ministero – "Atti e documenti 1" –, ha spinto molti uffici ad attendere la distribuzione negli uffici della nuova release ("Atti e documenti 2.0"). Nel 2017 alcuni uffici sono stati individuati dalla Dgsia come uffici pilota per la sperimentazione in esercizio, attività prodromica alla diffusione nazionale, che si auspica imminente. Il nuovo applicativo è stato sviluppato secondo una logica down-top partendo proprio dall'esperienza di buone prassi di alcuni uffici di merito. Anche la nuova versione è un sottosistema applicativo di SICP però ne sono state ampliate le funzionalità e l'interfaccia è stata sganciata da Word, che viene aperto solo al momento della redazione degli atti.

AED 2.0 è costruita come una App di Windows e non è più soltanto un redattore di atti ma contiene al suo interno altre funzioni.

Le principali sono:

- Ricerca atti e procedimenti nella piattaforma documentale e relativa consultazione;
- Redazione atti, possibilità di condivisione degli stessi con gestione dei permessi, possibilità di firmarli digitalmente, invio degli stessi e deposito nel fascicolo;
- Certificazione degli atti che contengono annotazioni sul registro o che generano un work-flow su SICP;
- Creazione del flusso SICP a partire dall'atto (Annotazione Automatica su REGEWEB);
- Redazione atti massivi di cancelleria tramite batch con possibilità di selezione multipla dei fascicoli;
- Gestione atti esterni (importazione di atti nel fascicolo digitale);
- Gestione delle notifiche penali di atti creati attraverso la funzione di Redazione Atti ovvero acquisiti da documenti già presenti e importate nel sistema attraverso la funzione di Importa Atti e si avvale, per la spedizione, del collegamento con ReGeWEB – GLAP;
- Creazione e gestione di nuovi modelli personalizzati.

Le funzionalità di redazione sono atte a recepire le informazioni presenti sul registro informatico e a dare la possibilità al magistrato di integrare con ulteriori elementi (ad esempio testo della motivazione o il capo di imputazione) mentre quella di certificazione permette al cancelliere con un semplice click sia di aggiornare il sistema informatico con gli eventuali nuovi dati sia, nel caso di atti che comportano un cambio di fase, di modificare l'iter corrispondente del registro informatico, in tal modo velocizzando gli adempimenti amministrativi e migliorando la qualità del dato.

La fase di elaborazione vera e propria dell'atto viene eseguita all'interno del prodotto Microsoft Word personalizzato con l'aggiunta del componente Atti e Documenti 2, attraverso il quale si ha accesso ad una serie di funzioni e plug-in che consentono la redazione del documento in stretta relazione con le informazioni presenti sul fascicolo a cui l'atto fa riferimento. L'implementazione, all'interno di AED 2.0, delle funzionalità dei blocchi di testo e dell'archivio - anche storico- delle imputazioni, unitamente alla possibilità di creare il modello direttamente dalla redazione di un singolo atto, dovrebbero contribuire a rendere questo applicativo *user friendly*, favorendone la diffusione tra i magistrati.

Infine “Atti e documenti 2.0” può già supportare documenti nativi digitali con la funzionalità di firma remota e di deposito telematico degli atti.

8) SNT (E DOCUMENTA@ POSTA) – Il sistema delle notifiche telematiche è un sistema *web-based*, che si avvale di una casella di posta elettronica certificata dedicata per ogni ufficio giudiziario, e che consente l’acquisizione di documenti elettronici, la consultazione e condivisione degli stessi, la firma digitale, la gestione, l’invio, il monitoraggio e la registrazione delle notifiche. L’applicativo – nella versione attualmente in uso consente

- di pubblicare sul portale dei servizi telematici l'avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria;
- di mettere a disposizione del destinatario l'atto pesante o contenente dati sensibili sul portale dei servizi telematici;
- di ricercare le notificazioni effettuate mediante più filtri utilizzabili congiuntamente.

S.N.T. è tuttavia un applicativo *stand-alone* e, dunque, non è integrato con alcuno dei registri penali o degli altri applicativi, in particolare quello documentale.

Neppure risulta essere stato sviluppato in modo organico l’aspetto dell’applicativo complementare all’invio delle comunicazioni ovvero la ricezione delle stesse.

Tale incompletezza rende estremamente difficoltoso e, soprattutto, lascia ad accordi e strategie estemporanee dei singoli uffici (di volta in volta riconosciuti come validi o meno dalla Corte di Cassazione), l’uso della posta elettronica per le numerose trasmissioni interne (tra Tribunale e Procura o Procura generale) e quale strumento servente per le notificazioni tradizionali (all’Unep, alle forze di Polizia, alle Case circondariali, etc).

Come accennato l’attuale versione di TIAP denominato Document@ integra un gestore di posta che, pur presentando gli stessi limiti di SNT, per la fase della ricezione integra per lo meno la notifica nel fascicolo informatizzato.

9) SIPPI E SIT-MP- Sippi è un sistema di gestione delle misure di prevenzione. Nato come applicativo di raccolta dei dati, si è evoluto nel tempo sino a divenire un vero e proprio “registro generale” delle misure di prevenzione. Il sistema aveva dei limiti intrinseci costituiti dalla scarsa interoperabilità, dalla mancata gestione del flusso di informazioni con gli amministratori giudiziari e dall’assenza di un gestore documentale. Pertanto DGSIA ha sviluppato un nuovo applicativo S.I.T. M.P. (“Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione”). Le principali caratteristiche del SIT-MP sono:

- la gestione integrata di dati e dei documenti;
- il monitoraggio dell'intero ciclo di vita della misura di prevenzione;
- l'utilizzo della PEC per le notifiche e le comunicazioni (anche se allo stato sussistono problemi tecnici in via di approfondimento);
- la cooperazione applicativa con sistemi di altri Enti o Amministrazioni. Le soluzioni tecniche adottate nella realizzazione del SIT-MP consentono anche di integrarsi con altri sistemi ed in particolare con il sistema della Corte di Cassazione (con la quale il precedente sistema SIPPI non aveva alcun collegamento), con il sistema del Casellario, con il sistema SIDDA/SIDNA. Questo nuovo sistema, però, è entrato in funzione solo per alcuni distretti e, quindi, appare necessario che venga diffuso in tutto il territorio nazionale.

10) SIUS- E’ il sistema informativo dei Tribunali di sorveglianza. Permette una piena ed immediata gestione del titolo esecutivo e degli eventi correlati all’esecuzione della pena.

L’applicativo rende poi disponibili tutti i provvedimenti emessi dai vari uffici attraverso il sistema. I vantaggi dell’applicativo vengono in parte frustrati da un utilizzo limitato dello stesso da parte degli uffici giudiziari.

11) SIGMA- E’ il sistema informativo in uso agli uffici giudiziari minorili. E’ un applicativo rigido, assolutamente inadeguato come sistema informatico di gestione del fascicolo, trattandosi di

un mero repository dotato di un'indicizzazione manuale. Non consente, peraltro, il flusso dall'ufficio requirente a quello giudicante.

5. Il processo penale telematico e le prime pronunce di legittimità

Nel contesto normativo sopra rappresentato (caratterizzato da una insufficiente normativa secondaria) ed in presenza di un'infrastruttura tecnologica allo stato inadeguata (nonostante i notevoli sforzi svolti negli ultimi anni dalla DGSIA), l'evoluzione sostanziale della modalità di lavoro imposta dalla diffusione delle nuove tecnologie ha indotto la Corte di Cassazione a confrontarsi ripetutamente con segmenti del processo penale telematico per lo più riferiti alle notifiche attraverso PEC al di fuori degli applicativi ministeriali (SNT e Document@ posta) ovvero all'eventuale violazione dei diritti della difesa nell'accesso agli atti attraverso l'uso del TIAP.

Con riferimento alle comunicazioni digitali deve preliminarmente darsi atto dell'ormai consolidato ricorso alle notifiche via PEC per le persone diverse dall'indagato/imputato imposto dal D.L. 179/2012⁷.

Per quanto concerne invece l'utilizzo della PEC per le comunicazioni tra uffici giudiziari nell'ambito strettamente processuale la Cassazione ha mantenuto un atteggiamento più rigido stabilendo, ad esempio, l'impossibilità di riconoscere all'invio degli atti al riesame attraverso PEC da parte del PM il rispetto della previsione dell'art. 354 co. 3 c.p.p. nel presupposto che la necessaria stampa degli atti da parte del Tribunale potrebbe comportare dilazioni nei tempi garantiti alle difese per l'esame degli atti⁸.

La Corte di Cassazione ha, tuttavia, effettuato alcune prudenti (e a volte contraddittorie) aperture alla possibilità di riconoscere validità alle PEC inviate dalle parti e dai loro difensori all'Autorità Giudiziaria stabilendo, tra l'altro, come la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, anche se l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente⁹. Nessuna possibilità di ricorso a forme di trasmissione elettronica è stata invece riconosciuta per le impugnazioni o per il deposito della lista testimoniale in ragione dell'assenza di una espressa norma derogatoria alle modalità prescritte a pena d'inammissibilità dagli art. 583 c.p.p. per le impugnazioni e dall'art. 468 co. 1 c.p.p. per le liste testimoniali¹⁰.

Per quanto concerne il TIAP la Corte di legittimità ha in particolare stabilito come la consultazione degli atti attraverso il sistema documentale escluda la violazione del diritto di difesa atteso che il TIAP non impedisce (anzi agevola) le attività da espletarsi in relazione alla consultazione (e rilascio di copie) degli atti¹¹. Sempre con riferimento al documentale è stata riconosciuta come valida la formazione del fascicolo contenente gli atti utilizzati per l'applicazione di una misura cautelare personale attraverso il sistema TIAP ed il successivo invio al Tribunale dei Riesame nel termine previsto dall'art. 309, co. 5, c.p.p. degli atti su cui si fonda la misura cautelare personale al Tribunale della Libertà¹². Ancora sul TIAP è stato espressamente riconosciuto che lo stesso è già

⁷ Deve peraltro essere rilevato come sia pacificamente ammesso il ricorso alla PEC per le notifiche ex art. 161 co. 4 c.p.p. da effettuare al difensore ma rivolte all'imputato atteso che l'esclusione dello stesso imputato tra i destinatari delle notifiche telematiche deve riferirsi alla persona fisica in senso stretto (vedi da ultimo Cass., Sez. 2, n. 54584/16 e Cass., Sez. 4, sent. n. 43841/17)

⁸ Cass., Sez. III penale, sent. 5187/17

⁹ Così Cass. Sez. II penale, sent. 47427/14

¹⁰ Cfr. Cass., Sez. III penale, sent. 6883/16

¹¹ Cass., Sez. V penale, sent. 55081/16.

¹² Cass., Sez. I penale, sent. n. 44424/16.

“*incorporato*” nel c.p.p. atteso che si tratta di un programma ministeriale, ufficialmente in uso agli uffici giudiziari e che la comunicazione di atti con mezzi telematici trova la sua fonte legislativa nell'art. 64, co. 3 e 4, disp. att. c.p.p. ed ha trovato piena attuazione a livello ministeriale. Al TIAP viene anche riconosciuta un'adeguatezza dei livelli di sicurezza interna ed esterna¹³.

La risoluzione delle diverse questioni consente di scorgere la progressiva affermazione di alcuni principi che possono fondare la base per una futura riflessione sugli assetti del PPT ed individuabili

- nel principio di conservazione degli atti nella prospettiva di salvaguardare l'efficienza del processo penale;
- nel principio del raggiungimento dello scopo con l'ovvia salvaguardia del rispetto di norme precettive
- nel principio del rispetto del contraddittorio che deve contemplare l'effettivo rispetto del diritto di accesso agli atti anche per le parti private.

6. Gli interventi necessari per un'efficace informatizzazione del processo e per l'evoluzione in un effettivo “giusto” processo penale telematico.

Occorre innanzitutto ribadire che dal 2016 il Ministero ed in particolare la DGSIA ha svolto un'opera, importante, da alcuni definita in maniera efficace “pragmatico-incrementale”, di messa a sistema degli applicativi esistenti (significativa ad esempio la scelta di TIAP/DOCUMENTA quale unico gestore documentale nazionale) e ne ha promosso una diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, per alcuni applicativi come ad esempio GIADA la DGSIA ha organizzato incontri in tantissimi distretti anche in collaborazione con la CRUI garantendo un'assistenza efficace nell'avvio e configurazione del nuovo programma negli uffici giudiziari.

Peraltro, è cresciuta in maniera significativa l'offerta formativa in relazione al processo penale telematico sia della SSM a livello centrale sia delle strutture territoriali. Proprio a livello locale la sinergia tra i formatori decentrati ed i rid ha reso possibile il fiorire di numerose iniziative che hanno coinvolto nell'opera di formazione sul processo penale telematico tantissimi magistrati.

Pur apprezzando gli sforzi fatti, occorre adesso compiere un salto di qualità che possa veramente sancire l'avvio di un “giusto processo penale telematico”.

Infatti appare necessario superare la molteplicità degli applicativi esistenti e la scarsa interoperabilità tra gli stessi.

L'obiettivo da conseguire dovrebbe essere la realizzazione di un sistema informativo unico, integrato e sicuro anche in ambito penale, che gestisca tutte le fasi del procedimento penale ossia dalla notizia di reato al casellario. Questa piattaforma unica dovrebbe essere un programma flessibile, modificabile in itinere (ad ogni mutamento legislativo deve seguire l'immediata implementazione del sistema, senza aprire MEV costosissime e che arrivano sempre anni dopo), le conoscenze acquisite negli anni, sfruttando e non disperdendo i dati presenti nei vari e molteplici attuali sistemi. Questa nuova piattaforma non dovrebbe essere calata dall'alto, ma coinvolgendo, sin dalla fase di progettazione, gli uffici giudiziari, in particolare quelli all'avanguardia dell'innovazione tecnologica. A tal fine, sarebbe auspicabile la costituzione di un gruppo guida per la realizzazione del sistema composto da magistrati (sia requirenti che giudicanti) e da personale amministrativo che collabori con i tecnici informatici. Sarebbe, altresì, importante che il collaudo del sistema venga fatto da soggetti diversi da chi lo ha progettato.

Occorre contestualmente elaborare una normativa del PPT a livello secondario, facendo tesoro delle criticità emerse nel PCT, cercando di evitarle.

¹³ Cass., Sez. I penale, sent. 3272/17. Tale pronuncia è solo in apparente contrasto con la precedente sentenza in tema di trasmissione di atti al riesame a mezzo PEC (supra nota n. 8). Il TIAP, infatti, prevede la possibilità di accesso e consultazione da parte dei difensori prescindendo dalla stampa materiale degli atti dematerializzati.

Ulteriore snodo fondamentale dovrà essere rappresentato dall'adozione, non più rinviabile, del documento nativo digitale (e quindi della firma digitale) quale standard nella gestione dei documenti del processo penale e la trasmissione telematica degli atti quale standard per tutte le notificazioni e comunicazioni. La firma elettronica dovrà, all'evidenza, essere integrata nel programma che genera il documento finale. L'introduzione di un nuovo sistema informativo, il sostanziale abbandono della carta e l'avvio del processo nativo digitale richiederà inoltre una adeguata analisi degli impatti sull'organizzazione del lavoro del singolo magistrato.

Come già evidenziato nella delibera del 14 ottobre 2015 il passaggio alla tecnologia digitale non si deve limitare a modificare il modo di lavorare del singolo, ma deve essere un aiuto al miglior svolgimento delle funzioni giudiziarie. Pertanto andranno affrontati e risolti i problemi che, nell'ambito del processo civile telematico, i magistrati incontrano nella fase di studio dei procedimenti a causa della disponibilità solo digitale degli atti e dei limiti della progettazione della consolle.

Nel processo penale non va commesso lo stesso errore.

Occorre, innanzitutto, prevedere un adeguato cruscotto per il controllo delle notifiche e delle comunicazioni e di tutte le informazioni che renda non necessaria la lettura del documento digitale in tutti i casi nei quali l'informazione, già strutturata, sia direttamente disponibile ed immediatamente leggibile.

Dovrà, peraltro, essere implementata una “vera Consolle del magistrato penale” che consenta, accedendo ad un unico portale, di controllare il ruolo, di elaborare e redigere provvedimenti, di gestire direttamente il fascicolo digitale e di effettuare calcoli automatici indispensabili nel lavoro quotidiano. Infatti si pensi alla determinazione della pena da irrogare, al monitoraggio della scadenza dei termini delle misure cautelari, delle indagini preliminari, del deposito di provvedimenti, dei termini per proporre impugnazione, infine alla rilevanza della individuazione degli esatti termini di prescrizione.

Peraltro in questa nuova “Consolle” dovrà essere previsto un accesso all'archivio delle sentenze di merito, sulla falsariga di quanto previsto nel civile. E dovrà finalmente essere possibile disporre di una funzione, che generi un “alert”, per conoscere l'esito dei propri “procedimenti” nelle successive fasi processuali, con accesso “in tempo reale” ai relativi provvedimenti.

Occorre, altresì, consentire al magistrato penale, da remoto ed anche in mobilità con qualunque dispositivo tramite connessione internet, l'accesso sicuro al sistema informativo ministeriale con tutte le funzionalità di cui dispone in ufficio. A tale scopo DGSIA dovrà valutare l'estensione a livello nazionale di alcuni progetti di “virtualizzazione” che già stanno sviluppando alcuni uffici giudiziari, sempre garantendo la massima sicurezza informatica dei dati custoditi dai server, prevedendo ad esempio un doppio sistema di autenticazione (ad esempio oltre alle credenziali di ADN, necessità di una “one time password” fornita da un *token*).

Occorre procedere poi alla elaborazione di un titolario nazionale degli atti, dei provvedimenti ed in genere dei documenti che andranno a formare il fascicolo digitale. Ciò ne dovrebbe favorire una gestione uniforme su tutto il territorio nazionale, molto utile anche nei casi di trasmissione dei fascicoli per competenza.

Occorre che venga assicurata come più volte richiesto nell'ambito del Processo Civile Telematico la possibilità per il magistrato di consultare copia cartacea degli atti.

Il sistema penale è infatti complesso: le informazioni devono circolare tra uffici diversi non solo in fasi diverse di giudizio, ma anche nella stessa fase di giudizio (difettando un giudice istruttore come nel civile); l'obbligatorietà dell'esecuzione richiede, poi, una circolazione delle informazioni anche dopo l'esecutività della sentenza.

La strutturazione di alcuni dati del procedimento penale, che nell'ambito della tecnologia cartacea veniva assicurata tramite i registri, va garantita anche in un sistema digitale che non può prescindere dal contemporaneo utilizzo integrato di un database e di un sistema documentale.

Questo sistema deve coinvolgere non solo gli uffici di merito, compresi Tribunali di Sorveglianza e uffici minorili (fino ad ora ai margini del processo di informatizzazione) ma anche quelli di legittimità. Appare prioritario integrare il "SIC" penale in modo da consentirne l'interoperabilità con gli applicativi del merito. Infatti risulta ormai indispensabile garantire anche alla Corte di Cassazione (e alla Procura Generale) la dematerializzazione dei fascicoli (a partire dal deposito telematico del ricorso) e consentire ai consiglieri l'accesso da remoto al fascicolo digitale.

Parimenti necessario appare garantire la possibilità agli utenti qualificati esterni – analogamente a quanto avviene nel PCT – di accedere ai sistemi per la consultazione, l'estrazione copie ed il pagamento dei relativi diritti.

Infine, quale fondamentale supporto alle attività giurisdizionali, soprattutto nella prima fase di attuazione, appare auspicabile, sul piano organizzativo, che il Ministero della Giustizia – analogamente a quanto già disposto per il processo civile telematico – dirami disposizioni alle cancellerie e alle segreterie affinché sia sempre assicurata, ove l'Autorità giudiziaria ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti presenti nel fascicolo telematico.

7. Conclusioni

Occorre quindi, in sintesi, in continuità con quanto previsto nella delibera n. 14 ottobre 2015:

1. reingegnerizzare e ricondurre ad unità gli applicativi del PPT garantendo la possibilità di gestione complessiva nelle diverse fasi del procedimento e del processo penale. Tale attività deve essere condotta in costante sinergia con il circuito dell'autogoverno (Sto, rid, magrif ed uffici giudiziari) anche al fine di evitare le problematiche rilevate nel corso della diffusione del PCT;
2. sviluppare una consolle del magistrato penale in grado di gestire - con modalità tecnologicamente adeguate - tutti gli aspetti lavorativi correlati alla funzione ricoperta (anche da remoto ed in mobilità);
3. assumere iniziative necessarie degli applicativi che gestiscono le comunicazioni e le notifiche provvedendo all'adeguamento delle norme primarie e secondarie per rendere efficace e funzionale il sistema individuando altresì soluzioni tecniche adeguate per l'utilizzo delle PEC in entrata;
4. adottare progressivamente il documento nativo digitale nella prospettiva di un reale avvio del processo penale telematico;
5. proseguire ed implementare, di concerto tra la Scuola della Magistratura, il C.S.M. ed il Ministero della Giustizia, il piano di formazione volto ad approfondire e rendere omogeneo il livello di competenze teoriche e tecnico-pratiche in materia informatica-organizzativa dei giudici ordinari, onorari e in tirocinio;
6. estendere i piani formativi-informativi ai tirocinanti e al personale di cancelleria, incentivando l'attuazione di un percorso condiviso tra giudici, avvocati, ausiliari, tirocinanti, personale amministrativo;
7. garantire la formazione del personale tecnico e, in particolare, degli amministratori di sistema, affinché possano svolgere, anche con l'ausilio di ulteriori risorse umane eventualmente individuate dal Ministero della Giustizia, attività di supporto ai giudici e al personale amministrativo nell'utilizzo degli applicativi ministeriali e nella conoscenza delle modifiche evolutive e delle nuove funzionalità;
8. incentivare la partecipazione dei magistrati ai momenti di formazione-informazione in materia informatica e organizzativa, attraverso l'opera di sensibilizzazione dei capi degli uffici e dei

semidirettivi e la valorizzazione delle relative competenze del magistrato in sede di valutazione di professionalità;

9. curare la raccolta e la pubblicazione, nei portali dedicati della Scuola Superiore della Magistratura, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, del materiale aggiornato relativo alla formazione, alle procedure organizzative adottate ed agli aspetti tecnici e tecnologici delle componenti del nascente processo penale telematico, utile per assicurare la circolarità delle comunicazioni e garantire la formazione continua;

10. proseguire nell'opera di trasparenza del servizio giustizia introducendo la possibilità di un accesso da remoto agli uffici giudiziari, anche a maggior tutela dei soggetti deboli e con gap tecnologico;

11. automatizzare ove possibile i processi di lavorazione degli atti, introducendo i pagamenti telematici, al fine di agevolare ulteriormente il lavoro delle cancellerie;

12. introdurre una normativa secondaria chiara ed organica, che disciplini da subito – anche sulla base dell'esperienza maturata del PCT – gli aspetti principali del PPT;

13. garantire una banca dati giurisprudenziale pienamente ed agevolmente fruibile, senza gravare gli uffici giudiziari di attività ed oneri impropri

14. garantire ai magistrati dotazioni e servizi che consentano l'adeguamento tecnologico delle modalità di lavoro, consentendo il lavoro da remoto, con garanzia delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e del diritto alla disconnessione.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di prendere atto dello stato di avanzamento dell'implementazione dei sistemi informatizzati nel settore penale, in materia di registri (con riferimento particolare al SICP) ed applicativi documentali, rappresentando la necessità della redazione di un piano strategico complessivo che sia posto a conoscenza degli uffici giudiziari, dei rid e del CSM; di evidenziare, altresì, l'urgenza dell'individuazione di soluzioni tecniche che consentano – nelle more di una completa reingegnerizzazione e riconduzioni ad unità degli applicativi – l'effettivo dialogo tra i programmi attualmente in uso fra loro in rete rilevandosi l'attuale situazione di separatezza e di non efficace dialogo tra gli stessi, e la conseguente duplicazione dell'attività di data entry;

- di ribadire l'impegno del Consiglio Superiore a collaborare e dare impulso alle linee strategiche funzionali ad una informatizzazione del processo penale che sia orientata al miglioramento dell'efficienza e della qualità secondo lo schema costituzionale del giusto processo e della obbligatorietà dell'azione penale, nell'ottica dell'innovazione intesa quale metodo di lavoro strumentale al compimento di un sistema giudiziario finalizzato all'emanazione della decisione "giusta" e resa in tempi ragionevoli.

A tal fine invita i Referenti informatici distrettuali del settore penale a continuare l'opera di costante monitoraggio della concreta attuazione dell'informatizzazione nel settore penale e di collaborazione con i dirigenti degli uffici giudiziari, i Magrif, i Cisia, ed il Consiglio Superiore della magistratura, anche segnalando - nell'ambito del progetto buone prassi – le buone prassi sperimentate negli uffici.

Invita altresì i dirigenti degli uffici giudiziari a seguire attivamente i processi di informatizzazione in atto nel settore penale a prestare massima collaborazione ai rid (e ai magrif) espressioni territoriali del C.S.M.

- di invitare il Ministro della Giustizia a valutare l'opportunità di provvedere in ordine alla risoluzione di alcune problematiche legate ai sistemi di informatizzazione nel settore penale ed in particolare:

- a. all'incremento delle risorse impiegate nell'intero sistema di funzionamento e supporto degli applicativi, con particolare riferimento al miglioramento delle forniture di hardware, alla compiuta

evoluzione dei sistemi software e degli applicativi, al rafforzamento delle infrastrutture e delle reti, all'incremento dei livelli di assistenza (cfr. paragrafo tre della presente delibera);

b. all'assunzione di personale amministrativo qualificato per le mansioni che l'informatizzazione richiede, sia per l'assistenza al magistrato che per le incombenze tecniche;

c. a prevedere una adeguata e costante formazione del personale amministrativo in servizio per adeguarne le professionalità alle nuove esigenze del funzionamento informatizzato degli applicativi;

d. all'assunzione delle opportune iniziative necessarie al miglioramento degli applicativi ed all'adeguamento delle norme primarie e secondarie per rendere efficace e funzionale il sistema delle notifiche telematiche individuando altresì sistemi per l'utilizzo delle PEC in entrata;

e. alla costituzione un sistema di conservazione dei documenti telematici sicuro e duraturo nel tempo;

f. ad una maggior tutela, delle condizioni di salute dei magistrati e del personale impegnato nel funzionamento degli applicativi;

g. a porre in essere le iniziative necessarie a consentire una più approfondita conoscenza da parte degli uffici giudiziari e dei Rid delle risorse disponibili a livello distrettuale e di singolo ufficio per la gestione e l'assistenza degli applicativi, fornite dalle imprese esterne subappaltatrici, richiamando ad una maggiore collaborazione le articolazioni dei Cisia;

h. alla prosecuzione nella realizzazione di un progetto volto a realizzare il processo penale telematico secondo le indicazioni della presente delibera;

• di invitare la Scuola Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia – preso atto dei già proficui rapporti di collaborazione in corso nel settore - a collaborare con il Consiglio Superiore per l'elaborazione di un piano formativo e informativo globale, nella materia del processo penale telematico e dell'informatizzazione del settore penale indirizzato:

a. alla formazione permanente dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari e Dirigenti amministrativi, Magistrati e personale amministrativo e tecnico.

b. alla costante implementazione del sistema web centralizzato gestito, in questa fase, dal CSM attraverso una specifica area sul nuovo portale del Consiglio

c. alla raccolta e diffusione delle buone prassi in tema di utilizzo dei nuovi sistemi e diffusione sia tramite i corsi di formazione che tramite il sistema centralizzato."